

S C

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA CASTELLANO

NOTIZIARIO SOCIETARIO FISCALE AGOSTO 2006

MANOVRA ESTIVA VISCO, PRODI E BERSANI

DAL 1/10/2006
AI CONTRIBUENTI
IN POSSESSO DI PARTITA IVA
SCATTA L'OBBLIGO DEI VERSAMENTI
F24
TRAMITE

- INTERNET
- ENTRATEL
- HOME BANKING

**NB: I CONTRIBUENTI DEVONO MUNIRSI DI C/C
Bancario**

PASSAGGI GENERAZIONALI

La legge 14 febbraio 2006 n°55 ha modificato l'art.458 cc ed introdotto i nuovi art 768-bis e seguenti del c.c., con i quali sono state apportate nuove modifiche, con le novità introdotte, consentono la stipula di patti di famiglia per oggetto il trasferimento dell'azienda o di partecipazioni societarie ai discendenti.

Gli imprenditori hanno a disposizione uno strumento contrattuale per regolare con apposito accordo la prosecuzione dell'attività dopo la loro morte.

La legge ha tolto di mezzo l'ostacolo giuridico insormontabile che, con il linguaggio dei tecnici, si chiama divieto di patti successori.

Questi accordi hanno lo scopo di permettere a un imprenditore di trasferire l'azienda, tutta o in parte, a uno o più discendenti. Tenendo conto, poi, che i beni aziendali, possono essere

cartolarizzati in partecipazioni societarie, il patto di famiglia consente al titolare di queste partecipazioni di trasferire a uno o più discendenti, tutte o in parte, le proprie quote. L'imprenditore regola per il periodo dopo la sua morte l'assetto societario e lo fa con un atto vincolante, che tra l'altro deve essere stipulato come atto pubblico (bisogna andare da notaio). Il patto di famiglia deve coinvolgere necessariamente tutto il nucleo familiare e alla stipulazione del contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che avrebbero titolo a ereditare dall'imprenditore.

L'eredità: azioni o indennizzo

E' evidente che il passaggio predeterminato dell'azienda a qualcuno dei discendenti deve essere compensato con il riconoscimento economico di coloro, che pur potendo essere chiamati all'eredità, vedono sfumare dal futuro asse ereditario l'azienda di casa.

Il patto è vincolante

A dire il vero, c'è sempre la possibilità che i familiari litighino e che qualcuno impugni il patto. Ma deve dimostrare che c'è stata una violenza, un errore o un dolo e cioè un vizio della volontà che invalida l'accordo.

clausola di recesso

Lo scioglimento del patto non può avvenire per decisione del singolo imprenditore. La legge prevede, infatti, che il contratto possa essere sciolto o modificato dalle medesime persone (tutte) che hanno concluso il patto di famiglia, stipulando un nuovo contratto.

La conciliazione, prima, il processo, poi

Fin qui abbiamo descritto il primo tempo dei patti di famiglia, con l'imprenditore che disegna il futuro e si accorda con i suoi cari.

Il secondo tempo si apre con lo scenario (tragico) della morte dell'imprenditore e dell'apertura della successione. Il patto di famiglia passa a esecuzione e l'azienda (o le partecipazioni) vengono trasferite agli aventi diritto.

MANOVRA ESTIVA - NUOVE REGOLE SUGLI APPALTI

Strada spianata all'inversione contabile nel settore edile. La novità, introdotta dalla manovra d'estate in base all'articolo 35, commi 5 e seguenti, riguarda i rapporti in ambito Iva fra costruttore e imprese terze che effettuano lavorazioni per conto del costruttore.

La direttiva n. 2006/69/Ce, in vigore dal 13 agosto scorso, apporta modifiche di rilievo alla sesta direttiva Iva (n. 77/388/Ce), consentendo espressamente agli Stati membri di addossare su committente o cessionario, in deroga alle regole ordinarie, gli obblighi di versamento dell'imposta e quelli contabili e di autofatturazione. La direttiva fa espreso riferimento alle prestazioni di servizi per le attività di costruzione relative a immobili, compresa la riparazione, pulizia e manutenzione, nonché la consegna di lavori immobiliari. Il comma 6 dell'articolo 35 della manovra prevede che il nuovo meccanismo di reverse charge, relativo al settore edile, è attualmente congelato e che si applicherà alle prestazioni effettuate dopo la data di autorizzazione da parte degli organismi comunitari resa in base all'articolo 27 della sesta

direttiva. Se nonché le nuove regole comunitarie appaiono compatibili, sul piano della disciplina sostanziale, con le disposizioni introdotte dal DI 223/06 convertito dalla legge 248/06, per cui potrebbe essere prossimo l'avvio di operatività delle nuove regole interne previste da queste ultime disposizioni.

Sul punto si ritiene necessario aspettare che si pronunci l'amministrazione finanziaria. Questo anche per che la direttiva n. 2006/69/Ce stabilisce obblighi procedurali che non sono stati seguiti nell'iter di formazione della normativa nazionale che è entrata in vigore prima dell'emanazione della direttiva: si tratta dell'obbligo di informazione del comitato (articolo 29, sesta direttiva), dell'obbligo di comunicazione preliminare alla Commissione, nonché di quello di menzione degli estremi della direttiva n. 2006/69/Ce all'interno del provvedimento normativo interno adottato in sua conformità.

Le disposizioni nazionali sull'inversione contabile hanno lo scopo di contrastare la creazione di soggetti fittizi costituiti, sotto forma di piccole imprese, soprattutto nel circuito delle costruzioni edili. Si tratta di un meccanismo pensato per creare un intestatario apparente pronto a emettere fatture di lavorazioni che la controparte (il costruttore) ha diritto di portare regolarmente a credito verso l'Erario, ben avendo presente, però, la prospettiva fraudolenta di non dover effettuare (da parte del soggetto fittizio prestatore) i versamenti dell'Iva a debito maturata a proprio carico. L'attribuzione, invece, della qualità di debitore d'imposta in capo al costruttore o all'appaltatore in via principale fornisce maggiori garanzie all'Erario, essendo ben difficile per questi soggetti far perdere le proprie tracce da una stagione all'altra.

INCASSI TRAMITE POS

Con la presente si porta a conoscenza dei clienti esercenti attività di vendita al dettaglio o Pubblici esercizi l'opportunità di evidenziare gli incassi tramite i POS.

L'unico adempimento da parte del cliente è quello di evidenziare sul registro dei corrispettivi i seguenti elementi:

Data	Totale I.	10% POS	10%	20% POS	20%
01/09	1000	300	100	400	200

Lo studio resta a disposizione per tutti i chiarimenti opportuni

UFFICIO STUDI